



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 132 Del 14.07.2016	OGGETTO: Differimento scadenza pagamento canone concessorio non ricognitorio (CCNR) – annualità 2016.
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici, questo giorno quattordici del mese di luglio alle ore 20,15 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

		Presente	Assente
LUPI ANGELO	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore	X	
ROSSI MAURO	Assessore	X	
MANCINI SILVIA	Assessore		X
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
TAURONE MARCO	Assessore		X

Presiede il Signor Angelo Lupi – Sindaco -
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giosy P. Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
IN DATA: 12/07/2016	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL :	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
IN DATA:	

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016, in conformità al disposto di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) e f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, questo Ente ha proceduto alla modifica del Regolamento istitutivo e disciplinate l'applicazione del Canone di Concessione Patrimoniale Non Ricognitorio (CCNR) previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CHE con proprie Sentenze n. 23244 del 27.10.2006 e n. 16914 del 31.07.2007, la Corte di Cassazione, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, ha convenuto che deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

CHE la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6459/2014 ha chiarito che tale canone si configura quale entrata patrimoniale per l'amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche strade, e, in tal senso, il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l'uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario;

CHE il Ministero delle Finanze con circolare n. 43/E/4/164 del 20.02.1996 pone l'accento su parametri relativi al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico;

CHE lo stesso MEF con circolare n.1 del 20 gennaio 2009 è intervenuto chiarendo, stante la compatibilità, i corretti parametri di applicazione tra le imposizioni determinanti l'occupazione del sottosuolo e il Canone ex art. 27 del Codice della Strada;

CHE il Tar della Lombardia con una serie di decisioni assunte nel corso del 2015 (tra le quali la n. 260 del 22 gennaio 2015), a seguito dei diversi ricorsi posti dagli utenti circa la legittimità della corresponsione del tributo in argomento, si è espresso in favore di questi ultimi e, pertanto, della tesi più restrittiva in particolare circa la facoltà degli Enti di richiedere tale canone solo sulla base della norma e del proprio regolamento o se occorresse anche una specifica previsione contenuta nei singoli provvedimenti di autorizzazione o concessione del suolo, sui rapporti di cumulo o di reciproca esclusione, tra questo canone e la TOSAP e sui criteri di quantificazione;

CHE tali decisioni assunte dal TAR Lombardia sono state tuttavia sospese dal Consiglio di Stato (Sez. V, Ord. N. 3214 del 16 luglio 2015 e altre analoghe), con una serie di ordinanze cautelari di uguale tenore nelle quali si afferma la legittimità dei regolamenti comunali contestati, richiamando i principi già in precedenza affermati con la sentenza della stessa sezione 31 dicembre 2014 n. 6459;

CHE, successivamente alla menzionata sospensione, il Consiglio di Stato, con propria sentenza n. 1926/2016 del 12 maggio u.s. (udienza del 7 aprile 2016) ha confermato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vengono richiamate, al riguardo: Cass., V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914) e dalla circolare del Ministero delle Finanze 1/2009 in merito alla possibile coesistenza fra il canone concessorio non ricognitorio e la TOSAP/COSAP affermando che *"non si ravvisa contraddizione nella eventuale coesistenza fra le due fattispecie"*;

CHE, tuttavia, la sentenza in oggetto ha al contempo affermato che: *"il Collegio ritiene che le conclusioni cui la Sezione è pervenuta con la sentenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. V, del 31 dicembre 2014, n. 6459 n.d.r.) debbano essere precisate e in parte riviste escludendo dalla legittima esigibilità del*

canone non ricognitorio le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale le quali – come nel caso che qui rileva – non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione pubblica della sede viaria”;

CHE, alla luce di quanto esposto, rimane da approfondire la coerenza dell’affermato principio per cui *“non emerge alcun presupposto che giustifichi la pretesa alla corresponsione del canone ex articolo 27, cit. nelle ipotesi in cui – come nel caso che qui rileva – l’utilizzo della sottosuolo stradale non incida in alcun modo sulla pubblica fruizione della risorsa”* con la disposizione normativa di cui al comma 8 dell’art. 27 del D. Lgs. n. 285/1992, per cui il canone deve essere parametrato anche *“al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione”* e al *“vantaggio che l’utente ne ricava”*;

CHE, in merito, sono attese ulteriori pronunce dello stesso Consiglio di Stato scaturenti da udienze tenutesi sempre in data 7 aprile 2016 le quali potrebbero non coincidere con quanto affermato dal succitato provvedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 16 c. 3 del vigente regolamento comunale che disciplina il CCNR viene stabilito che *“in sede di applicazione per l’anno 2016, il termine per il pagamento del CCNR è fissato, in deroga a quanto previsto dall’art. 6, al 30 giugno 2016”*;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione delle ulteriori pronunce giurisprudenziali attese, differire per l’anno 2016 il termine di pagamento al 16/12/2016;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata;

Di differire per l’anno 2016 il termine di pagamento del Canone di Concessione Patrimoniale non Ricognitorio al 16/12/2016; .

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)

IL SINDACO
F.to (Sig. Angelo Lupi)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

23 SET 2016

Cave li _____

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va
Segretario Comunale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 comma 3° D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

Il Segretario Comunale/ Il Responsabile dell'Area Amm.va